

associazione

”CASA DELLA LEGALITA’ E DELLA CULTURA – s.d.”

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione, senza fini di lucro, denominata "Casa della Legalità e della Cultura", (in breve "Casa della Legalità") per la promozione della coscienza civile e dell'impegno sociale, anche attraverso la promozione coordinata dell'azione antimafia di diverse realtà quali: Fondazione Antonino Caponnetto, Riferimenti – Coordinamento nazionale antimafia, Libera contro le Mafie, Centro Falcone-Borsellino, Rete del Bottone, associazione liberaMente.

L'associazione nasce per la promozione della cultura e della coscienza civile e dedicherà particolare impegno nell'azione di promozione della legalità nelle scuole ed anche attraverso le attività ludico-sportive.

L'associazione è inoltre impegnata nella realizzazione dell'attività dell'«Osservatorio sulla Criminalità e le Mafie», in stretto raccordo con la Fondazione Antonino Caponnetto, alla cui Conferenza delle Associazioni la "Casa della Legalità" ufficializza la propria adesione.

L'associazione aderisce inoltre al Centro Sportivo Italiano, riconoscendovi una struttura idonea al miglior sviluppo delle proprie finalità e per mettersi a disposizione di questi per l'approfondimento delle tematiche relative al proprio ambito di attività, anche in considerazione dell'adesione alla rete di "Libera – associazioni, nomi e numeri contro le Mafie".

L'associazione ha sede a Genova presso i locali di Via Sergio Piombelli 15.

L'associazione ha come domini internet gli indirizzi: genovaweb.org e casadellalegalita.it.

Articolo 2 – Finalità

L'associazione, priva di scopo di lucro e basata sul volontariato, trae origine dalle lotte per il rinnovamento e la moralizzazione del Paese, s'impegna a promuovere in Italia la più ampia educazione all'attività civica, alla legalità e giustizia sociale, per favorire sempre più elevati livelli di democrazia, di correttezza dei comportamenti istituzionali, di libertà ed uguaglianza dei cittadini, di funzionalità dei pubblici servizi, di rispetto e solidarietà nei rapporti umani e civili, d'apertura a relazioni pacifiche e costruttive con i popoli e le democrazie d'Europa e del mondo.

L'associazione intende promuovere e salvaguardare i valori che fondano la Costituzione Repubblicana così come espressi solennemente dall'Assemblea Costituente figlia del movimento di Liberazione nazionale.

La promozione della cultura della legalità e della giustizia sociale, soprattutto tra le giovani generazioni, attraverso molteplici e diversificate attività, è volta al contrasto di ogni logica, cultura ed atteggiamento di sfruttamento, arroganza e violenza propri della cultura mafiosa.

E' nell'elevazione morale, civile e cultura di ogni cittadino che l'associazione ritiene si possa costruire una radicata cultura antimafia, capace di diffondersi nella società e contrastare, nella collaborazione con gli organi preposti dello Stato, la presenza e le attività delle mafie, italiane e straniere.

Attraverso le attività ludico-sportive, anche in collaborazione con altre realtà del volontariato, si intende promuovere la cultura e la pratica dell'arte, del gioco e dello sport quale attività educativa e di sana crescita individuale e/o collettiva, quali strumenti per il tempo libero ed una socializzazione pulita, disinteressata alla logica del "premio" e del business.

A tal fine l'Associazione si propone:

1) lo studio, il confronto e la diffusione di conoscenze, idee ed orientamenti culturali atti a sviluppare la consapevolezza dei problemi contemporanei ed a formare le coscienze e il senso comune dei cittadini, e soprattutto dei giovani, ai valori sopra indicati, nonché all'esercizio della responsabilità individuale nella

costruzione del futuro del Paese;

2) la formazione dei cittadini che si riconoscono nei principi ispiratori dell'Associazione al fine di poter svolgere e rivendicare pienamente il diritto alla partecipazione nella vita democratica del Paese, secondo il dettato e lo spirito della Costituzione;

3) l'elaborazione di proposte in grado di favorire la soluzione di problemi del Paese e della città in armonia con i principi ispiratori dell'Associazione, soprattutto in riferimento all'educazione alla legalità ed alla giustizia sociale, al contrasto della presenza ed attività criminale e mafiosa, alla promozione di interventi concreti volti al contrasto del disagio giovanile e della devianza minorile;

4) la promozione anche a livello istituzionale dei valori e principi ispiratori dell'Associazione e il sostegno delle proposte da essa elaborate. Il tutto anche attraverso pubblicazioni, trasmissioni radiotelevisive, internet e manifestazioni pubbliche, incontri tematici.

5) la realizzazione dell'«Osservatorio sulla Criminalità e le Mafie», al fine di poter sviluppare un'analisi costante della situazione locale e regionale, in grado di:

- raccogliere segnalazioni, documentazioni, testimonianze e richieste di aiuto, trasmettendo tempestivamente agli Uffici preposti dello Stato le informazioni raccolte -e tutelandone il riserbo delle fonti-
- monitorare le attività criminose proprie delle organizzazioni mafiose quali: caporalato e lavoro nero, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, combattimenti tra cani, scommesse e gare clandestine, gioco d'azzardo, sofisticazioni alimentari, contraffazione, sfruttamento della prostituzione, sfruttamento minorile, tratta degli esseri umani, riciclaggio del denaro sporco, inquinamento ambientale, racket, estorsione, usura, contrabbando, ecc.

- promuovere la diffusione delle analisi sulla situazione (presenza ed attività) della criminalità e delle mafie al fine di fornire alla cittadinanza, anche attraverso gli organi di stampa e di informazione, un quadro aggiornato ed incentivare quindi sia la necessaria risposta da parte Istituzionale sia la doverosa mobilitazione delle coscienze di ogni cittadino libero.

6) promozione di un effettivo coordinamento con i docenti di scuole ed istituti, pubblici e privati, per una più efficace azione educativa e formativa sui temi promossi dall'associazione.

7) promozione di un ampio coordinamento tra realtà associative, civili e sociali, laiche e religiose, per il conseguimento degli obiettivi propri dell'associazione.

8) realizzazione di progetti, collaborazioni e consulenze con Enti pubblici e/o privati, al fine di promuovere con maggiore efficacia le finalità dell'associazione, oltre a:

- promuovere incontri e laboratori educativi nelle scuole ed istituti (o per le scuole ed istituti) sulla Legalità e la cultura dei diritti e dei doveri, in contrasto alla cultura mafiosa e della prepotenza;
- gestire le attività di monitoraggio della situazione sulla Sicurezza e presenza ed attività della criminalità e delle mafie;

- sviluppare progetti, in rete con altre realtà locali o nazionali, per la gestione a fini sociali e senza fini di lucro dei beni confiscati alle mafie (legge Rognoni-La Torre);

- realizzare progetti di intervento sulle tematiche proprie dell'associazione ed in particolare per la promozione e tutela dei diritti dei minori;

- organizzare conferenze, incontri, presentazioni di libri, artisti e video volte a raggiungere nell'azione di sensibilizzazione civile, culturale e morale il maggior numero di persone.

9) "La Casa della Legalità" può attivare su delibera del Consiglio Direttivo, "gruppi di lavoro", "comitati" o "circoli" su tutto il territorio nazionale.

- Detti Gruppi di lavoro, Comitati o Circoli possono essere tematici o territoriali e sono gestiti secondo i principi e obiettivi sanciti dallo Statuto e dalle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

- Ogni Gruppo di lavoro, Comitato o Circolo ha un "referente" nominato dal Consiglio Direttivo.

- Detti Referenti, hanno essenzialmente la funzione di garante dell'Associazione e devono promuovere la più ampia partecipazione conformemente alle norme statutarie.

- Ogni Gruppo di lavoro, Comitato o Circolo ha piena autonomia e responsabilità, anche finanziaria, e deve mantenere un costante rapporto di comunicazione con l'Ufficio di Presidenza, anche al fine della stesura di Bilancio.

Per ogni iniziativa che preveda inoltre la necessità di utilizzo del Codice Fiscale deve essere richiesta l'autorizzazione al Presidente o Vice-Presidente.

- Ogni Gruppo di lavoro, Comitato o Circolo su iniziativa del Referente può:

- a) in conformità allo Statuto, attuare un proprio Tesseramento senza però concorrere alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

- b) dotarsi di un coordinamento o sezioni ed adottare un proprio Regolamento ;

- c) rappresentare la "Casa della Legalità" presso gli Enti e le Istituzioni pubbliche;

- d) promuovere qualsiasi iniziativa pubblica conforme allo Statuto, sentito l'Ufficio di Presidenza;

- e) avanzare all'Ufficio di Presidenza o Consiglio Direttivo proposte o iniziative ritenute utili, sia di carattere locale che nazionale, su cui coinvolgere tutta l'Associazione.

- L'Ufficio di Presidenza prima di assumere ogni iniziativa di carattere nazionale deve coinvolgere nelle deliberazioni i Referenti dei Gruppi di lavoro, Comitati o Circoli, fatti salvi i provvedimenti di urgenza.

- Il Consiglio Direttivo può in ogni momento, con motivata deliberazione, annullare il riconoscimento di un Gruppo di Lavoro, Comitato o Circolo, con la maggioranza di 2/3 dei presenti;
- Il sito internet dell'associazione è strumento di informazione e comunicazione a disposizione dei Gruppi di lavoro, Comitati o Circoli riconosciuti.

Articolo 3 – Soci

All'Associazione possono aderire tutti coloro che ne condividono lo scopo e le finalità. La richiesta di adesione è presentata alle sedi dell'Associazione, deve essere sostenuta da tre Consiglieri direttivi in carica e si intende accettata con delibera unanime dell'Ufficio di Presidenza entro 30 giorni. In caso di mancata deliberazione la domanda è da intendersi respinta.

I soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali e di partecipare a qualsiasi manifestazione promossa dall'Associazione nonché di essere candidati alle cariche sociali.

I soci possono essere fondatori, onorari, e ordinari.

I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. I soci onorari sono coloro ai quali l'Associazione riconosce particolari meriti. I soci ordinari sono coloro la cui richiesta viene accolta e sono in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per incompatibilità;
- c) per gravi motivi riguardanti la violazione dei principi ispiratori dell'Associazione. Il provvedimento di esclusione è sempre di competenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- d) per inadempienza al pagamento delle quote associative;
- e) per decesso.

L'attività dei soci si intende prestata a titolo gratuito.

Articolo 4 – Incompatibilità

L'adesione all'Associazione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o riservate, alla frequentazione e collaborazione con logge massoniche. E' altresì incompatibile con l'appartenenza e/o connivenza con gruppi criminali e/o famiglie mafiose indicate da Relazioni pubbliche degli Organi dello Stato e/o Sentenze o Provvedimenti giudiziari.

Articolo 5 - Libertà di coscienza

L'associazione garantisce la libertà di coscienza di tutti e si fonda sui principi della responsabilità personale, del rispetto reciproco e l'organizzazione è condotta secondo il criterio dell'autogestione. E' compito fondamentale dell'Associazione rimuovere ogni ostacolo, nelle procedure decisionali, nel modo di operare e nel linguaggio adottato, che impedisca o rallenti la partecipazione attiva di tutti i soci all'attività dell'Associazione stessa, lo scambio di conoscenza e la crescita culturale e politica di ciascuno.

Articolo 6 – Patrimonio

L'Associazione non ha fini di lucro e si autofinanzia nelle forme sotto indicate secondo principi di sobrietà e trasparenza. Patrimonio ed entrate sono destinati alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili;
- b) da eventuali fondi di riserva da costituirsi con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi volontari;
- c) donazioni e lasciti ereditari;

d) contributi e/o sovvenzioni pubbliche;

e) ogni altro provento deriva da attività decise dagli organi statuari.

I bilanci dell'Associazione sono pubblici. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine dell'Esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consultivo, ed entro il 30 gennaio il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Articolo 7 - Organi e unità operative

L'Associazione è amministrata dai seguenti organi:

- Assemblea dei soci;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Ufficio di Presidenza
- Consiglio Direttivo;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Revisore dei Conti.

Per la realizzazione dell'attività e dei fini dell'Associazione sono costituiti i gruppi di lavoro costituiti su base territoriale o tematica. Le modalità di attivazione e/o gestione dei gruppi di lavoro è di competenza dell'Ufficio di Presidenza, al quale è anche assegnato il ruolo di coordinamento dei diversi ambiti territoriali o forme di coordinamento e federazione con altre associazioni esistenti nel Paese e aventi finalità comuni che possono essere deliberate dall'Assemblea dei soci, o dal Consiglio Direttivo con ratifica dalla successiva Assemblea dei soci, oltre a quelle già indicate all'art. 1 del presente Statuto.

Articolo 8 – Assemblea

L'Assemblea, composta dai soci in regola con il versamento delle quote associative, è convocata dal Presidente, o in sua vece, dal Vice Presidente, in seduta ordinaria almeno due volte l'anno mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno e affissa almeno quindici giorni prima presso la sede sociale. Può essere inoltre convocata su iniziativa del Presidente o anche quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea, che è validamente costituita in presenza o in rappresentanza di almeno un terzo dei soci discute ed approva i bilanci preventivo e consuntivo annuali dell'Associazione, elegge le cariche sociali di cui all'art. 7 (ad eccezione del Tesoriere e del Segretario) stabilendo il numero dei componenti che avranno la durata di tre anni delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dall'Ufficio di Presidenza, dal Consiglio Direttivo, da Tesoriere, dal Revisore dei conti e su tutte le eventuali questioni poste dai soci. Delibera altresì su eventuali modifiche dello Statuto, il voto in assemblea può anche essere espresso per delega e nessun socio può avere più di due deleghe.

Articolo 9 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede le Assemblee dei soci, l'Ufficio di Presidenza ed il Consiglio Direttivo. Dà impulso a tutte le attività di coordinamento dell'Associazione, allo scopo di assicurare la coerenza generale della strategia, la tempestività delle decisioni e la più ampia diffusione delle iniziative dell'Associazione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nella sua attività di rappresentanza e coordinamento e, a tutti gli effetti, lo sostituisce nel caso che questi sia impossibilitato ad agire o su sua espressa delega. Le cariche di Presidente e Vice Presidente durano tre anni e possono essere rinnovate.

Articolo 10 – Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è un organismo di coordinamento per migliorare e rendere maggior efficiente l'azione dell'Associazione, è composto per funzioni. All'Ufficio di Presidenza compete la realizzazione e gestione dell'«Osservatorio sulla Criminalità e le Mafie».

L'Ufficio di Presidenza è composto da: Presidente, Vice-Presidente, Segretario che cura l'organizzazione e Tesoriere. Dura in carica tre anni.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo gestisce l'Associazione attuandone gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea e sulla base delle finalità ed obiettivi statutari. E' composto da cinque a undici membri che restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci. Nomina il Segretario e il Tesoriere, su proposta del Presidente. Delibera sul riconoscimento della qualifica di soci onorari e, in occasione della definizione dei bilanci preventivi, sugli importi e le modalità di versamento delle quote sociali. Le deliberazioni del Consiglio sono a maggioranza semplice con la presenza almeno della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti il voto del Presidente prevale per l'esito della votazione. Il Consigliere che per tre volte nell'arco dell'anno associativo diserta le riunioni del Consiglio Direttivo senza giustificati motivi decade automaticamente dalla carica e può essere sostituito a seguito di discussione e delibera del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica della nuova nomina alla prima Assemblea dei soci. Analogamente si procederà in caso di dimissioni. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare sulle eventuali espulsioni, sospensioni e/o richiami ai soci, sia sul richiesta del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza che di almeno 5 soci.

Articolo 12 - Tesoriere e Revisore dei Conti

La gestione finanziaria dell'Associazione è assicurata da un Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo e da un Revisore dei conti eletto dell'Assemblea dei soci.

Il revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali e accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. Il primo esercizio finanziario ha inizio il giorno della costituzione e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. I successivi esercizi finanziari hanno inizio il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 13 - Durata dell'Associazione e degli organi

Nessun limite di tempo è posto alla durata dell'Associazione. Tutti gli organi di governo e di garanzia stabiliti dal presente statuto hanno la durata di tre anni al termine dei quali saranno rinnovati attraverso elezioni o designazioni, a scrutinio segreto, secondo quanto previsto dallo Statuto stesso.

Articolo 14 – Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci o tra soci e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi consentiti dalla legge, alla competenza del Consiglio Direttivo. Il Foro competente per ogni controversia è quello di Genova .

Articolo 15 - Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente statuto, proposte da singoli soci o da gruppi di essi, devono essere deliberate dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei soci dell'Associazione in assemblea plenaria, in prima o seconda convocazione. Il Presidente provvede all'adeguamento dello Statuto ad eventuali modifiche o innovazioni legislative.

Statuto approvato il 16 gennaio 2006 dall'assemblea costitutiva

Codice Fiscale 95101230100 - attribuito il 17.02.2006 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova n° 2
Depositato al Registro dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova n° 2 N° 1578 del 17/02/2006
Depositato presso la Regione Liguria per l'iscrizione all'Registro art. 3 l.r.15/92 - Stanza n° 2465
Modificato con integrazione dell'articolo 2 dall'assemblea dei soci del 20 marzo 2006

Lo Statuto

Associazione dei Giocatori di Ruolo, di Simulazione e di Società

LABYRINTH

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita a norma dell'Art. 36 del Codice Civile un'Associazione Culturale denominata "Associazione dei Giocatori di Ruolo, di Simulazione e di Società - LABYRINTH", denominata di seguito come l'Associazione, con sede legale, segreteria organizzativa ed amministrativa in Genova.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione è costituita con lo scopo di promuovere la divulgazione a livello cittadino, regionale, nazionale, ed internazionale dei giochi di ruolo, di simulazione e di società attraverso la pratica e l'insegnamento degli stessi.

L'Associazione intende anche promuovere tornei, concorsi, convegni e scambi culturali tra Associazioni analoghe in Italia ed all'estero.

L'Associazione non ha scopo di lucro, le entrate verranno utilizzate per coprire le spese ed eventuali eccedenze verranno investite in programmi d'Istituto, nella pubblicazione di un organo d'informazione e in opere di beneficenza.

Art. 3 - Principi

L'Associazione si basa sui principi della partecipazione democratica e volontaria di tutti i suoi Soci. Tutte le cariche e i compiti sociali sono assunti volontariamente e non prevedono alcun compenso (eccetto il rimborso delle spese sostenute compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Associazione).

Art. 4 - Adesione ad organizzazioni e/o federazioni

L'Associazione al fine del raggiungimento degli scopi sanciti nell'Art. 2 del presente Statuto, può farsi promotrice della costituzione, ovvero può aderire alle organizzazioni e/o federazioni tra associazioni analoghe a livello nazionale ed internazionale, eventualmente anche adeguando le proprie strutture ed il proprio Statuto qualora le norme di tali organizzazioni e/o federazioni lo richiedano.

Art. 5 - Durata

L'Associazione si intende costituita con durata illimitata.

Art. 6 - Numero dei Soci

All'Associazione possono aderire tutti, il numero si intende quindi illimitato.

PARTE SECONDA DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 7 - Categorie dei Soci

I Soci si dividono in Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori i sei Soci che hanno fondato questa Associazione e controfirmato l'Atto Costitutivo.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che coltivano e perseguono i fini dell'Associazione in concerto con essa stessa.

Sono Soci Onorari personalità note che abbiano contribuito alla divulgazione ed alla conoscenza dei giochi di ruolo, di simulazione e di società.

Possono altresì essere nominati Soci Onorari quei Soci che si siano distinti in eventi competitivi di carattere nazionale o internazionale.

I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o del Segretario.

Art. 8 - Diritti dei Soci

I Soci possono frequentare i locali dell'Associazione nelle ore indicate dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci possono partecipare ai lavori dell'Assemblea dei Soci, esercitando il diritto di parola.

I Soci Fondatori ed Ordinari hanno diritto di voto.

I Soci Ordinari hanno la facoltà di esercitare diritto di voto solo se maggiorenni e in regola con il pagamento delle quote sociali e non prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione.

I Diritti dei Soci Onorari sono stabiliti da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno il diritto di effettuare proposte e di assumersi responsabilità atte a contribuire a sviluppare le attività associative.

La maggioranza dei Soci Fondatori presenti al Consiglio Direttivo appositamente convocato, ha il diritto di impedire modifiche allo Statuto purchè queste non siano necessarie al fine di aderire ad organizzazioni e/o federazioni tra Associazioni come stabilito all'Art. 4 del presente Statuto.

Art. 9 - Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti alla conoscenza ed all'osservanza del presente Statuto, dei manifesti programmatici stabiliti dall'Assemblea dei Soci, dei regolamenti interni stabiliti dal Consiglio Direttivo, dalle delibere di tutti gli organi sociali contemplati in questo Statuto.

I Doveri dei Soci Onorari sono stabiliti da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

I Soci sono tenuti a versare una quota annuale per il pagamento della tessera sociale. Sono altresì tenuti a versare quote stabilite dal Consiglio Direttivo per poter partecipare ad attività sociali per le quali è prevista un'iscrizione. I Soci che frequentano la Sede sono tenuti a pagare quote mensili.

A titolo di rimborso spese i membri del Consiglio Direttivo sono esentati dal pagamento delle suddette quote per tutta la durata del loro mandato.

Tutti i Soci Fondatori ed Ordinari (anche se membri del Consiglio Direttivo) sono tenuti al versamento di quote straordinarie, qualora fossero deliberate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci, integrazioni della Cassa Sociale.

Le somme versate all'Associazione, a qualunque titolo, non sono rimborsabili ai sensi dell'Art. 37 del Codice Civile.

Art. 10 - Modalità di accettazione

Per divenire Soci Ordinari è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Questa verrà votata solo se qualche Consigliere solleverà la richiesta di esclusione. In ogni caso, dopo quattro mesi, se non altrimenti deciso, la domanda è da intendersi automaticamente accettata.

In caso di voto contrario del Consiglio Direttivo, l'interessato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla delibera al Presidente dell'Associazione che sottoporrà la domanda di ammissione all'Assemblea dei Soci per la decisione definitiva.

La domanda di ammissione deve inoltre osservare le seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero telefonico (possono essere richiesti ed utilizzati i moduli appositamente previsti per lo scopo);
- b. dichiarare nella domanda di iscrizione di aver preso conoscenza e di volersi attenere al presente Statuto ed alle delibere degli organi sociali.

Art. 11 - Sospensioni, Espulsioni e Radiazioni I

I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a. quando deliberatamente violino le disposizioni del presente Statuto e/o le delibere degli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi nel pagamento delle quote previste dallo Statuto senza giustificato motivo;
- c. quando, in qualunque modo, deliberatamente si arrechino danni morali e/o materiali all'Associazione.

Le sospensioni, espulsioni e radiazioni saranno valide quando, dopo essere state decise dal Consiglio Direttivo, verranno ratificate dal Collegio dei Probiviri.

Le sospensioni, espulsioni e radiazioni dei Soci Fondatori saranno valide solo se ratificate anche dalla maggioranza degli stessi.

Art. 12 - Sospensioni, Espulsioni e Radiazioni II

I Soci sospesi, a norma dell'Articolo precedente, non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci e nelle Commissioni sociali, per tutto il periodo della loro sospensione. Durante tale periodo sono esclusi da qualunque attività sociale.

I Soci espulsi, a norma dell'Articolo precedente, perdono la qualifica di Socio dell'Associazione e i diritti connessi. I Soci espulsi dopo 5 anni possono tuttavia presentare istanza di riammissione al Presidente dell'Associazione che deciderà, sentito il parere del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, a suo insindacabile giudizio.

I Soci radiati sono espulsi definitivamente e in perpetuo.

PARTE TERZA

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI; STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Organi Sociali

Sono Organi Sociali l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a. stabilire tramite i manifesti programmatici gli orientamenti generali delle attività dell'Associazione;
- b. procedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo. Le modalità dell'elezione sono stabilite dall'Assemblea stessa e, a meno di decisione differente votata a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea con diritto di voto, sono le seguenti: votazione a scrutinio segreto con la possibilità di poter esprimere fino a tre preferenze;
- c. nominare il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

- d. nominare i membri delle Commissioni interne previste dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo;
- e. approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- f. apportare, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali modifiche allo Statuto secondo le modalità previste dal presente Statuto e dall'Art. 21 del Codice Civile;
- g. deliberare su altri argomenti attinenti alla gestione ed allo sviluppo dell'Associazione sottoposti ad essa dal Consiglio Direttivo;
- h. decidere sull'adesione a organizzazioni e/o federazioni tra Associazioni deliberando le modifiche statutarie che eventualmente si rendessero necessarie secondo quanto previsto dal punto f del presente Articolo;
- i. ratificare le integrazioni straordinarie della Cassa Sociale deliberate dal Consiglio Direttivo;
- j. procedere, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dall'Art. 21 del Codice Civile, all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata tramite comunicazione firmata dal Presidente dell'Associazione o dal Segretario, affissa in Sede almeno due settimane prima della riunione.

L'Assemblea viene obbligatoriamente convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e tutte le volte che sarà ritenuto necessario.

L'Assemblea può autoconvocarsi se almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto lo faranno presentando domanda firmata al Presidente o al Segretario che provvederà ad affiggere in Sede un'apposita convocazione.

Tale convocazione avverrà obbligatoriamente entro il tempo massimo di un mese dalla data di presentazione della domanda.

Art. 16 - Validità di costituzione e deliberazioni

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o da altra persona eletta a maggioranza (assume provvisoriamente la Presidenza il Socio più anziano tra quelli aventi diritto di voto).

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di Soci intervenuti.

La seconda convocazione non potrà avvenire prima di 24 ore dalla prima.

Per modificare lo Statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, si fa riferimento all'Art. 21 del Codice Civile.

I Verbali delle delibere assembleari saranno firmati dal Presidente dell'Associazione, dal Segretario e dal verbalizzatore o, in ogni caso, da quest'ultimo e da un altro membro dell'Assemblea.

Il verbalizzatore è scelto tra i membri dell'Assemblea dei Soci con diritto di voto e, in mancanza di candidature, questo compito verrà assunto dal Segretario o dal Socio più giovane tra quelli aventi diritto di voto.

È ammesso farsi rappresentare per delega scritta.

Ogni Socio con diritto di voto può farsi carico al più di due deleghe.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da un numero di 10 Consiglieri scelti tra i membri dell'Assemblea aventi diritto di voto, i quali rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

I sei Soci Fondatori sono membri permanenti del Consiglio Direttivo fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica il giorno 31 dicembre 1999, dopo di che divengono anch'essi elettivi.

Prima di questa data i Soci Fondatori decadono solo per dimissioni esplicite.

Il Consiglio Direttivo, qualora per un qualsiasi motivo non fosse composto dal numero massimo di Consiglieri, deve convocare entro 90 giorni un'Assemblea dei Soci al fine di eleggere i Consiglieri necessari a raggiungere il numero massimo sopra previsto.

I Consiglieri così eletti decadono insieme agli altri.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario dell'Associazione definendone le prerogative, compatibilmente con le norme del presente Statuto, in un'apposita delibera.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo quei Soci che svolgano in proprio e/o a fini di lucro attività connesse con gli scopi dell'Associazione.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a. eleggere nell'ambito dei suoi componenti il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario dell'Associazione, il Vice Segretario, il Tesoriere dell'Associazione ed il Vice Tesoriere;
- b. deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci ed il relativo Ordine del Giorno;
- c. proporre all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e preventivo;
- d. attuare il programma stabilito dall'Assemblea dei Soci;
- e. su proposta del Tesoriere stabilire l'ammontare delle quote sociali;
- f. stabilire esenzioni dal pagamento delle quote sociali comunicandone le motivazioni all'Assemblea dei Soci;
- g. decidere l'ammissione di coloro che fanno domanda d'iscrizione;
- h. stabilire e delegare i poteri di firma;
- i. compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, esclusi quelli demandati all'Assemblea;
- j. emanare i regolamenti interni necessari al funzionamento dell'Associazione, quali, ad esempio, quelli atti a meglio precisare le condizioni necessarie per l'appartenenza dei Soci alle categorie di Socio Onorario, Ordinario;
- k. proporre all'Assemblea l'Adesione ad organizzazioni e/o federazioni di Associazioni e le eventuali modifiche statutarie necessarie all'uopo;
- l. decidere la costituzione, deliberare e modificare il regolamento delle commissioni di cui all'Art. 28 del presente Statuto;
- m. deliberare e modificare il regolamento di funzionamento delle Commissioni di cui agli Artt. 26 e 27 del presente Statuto;
- n. riferire all'Assemblea dei Soci sull'attività svolta per mezzo di una relazione annuale.

Art. 19 - Convocazione e delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno o quando il Presidente o il Segretario o tre Consiglieri lo ritengano opportuno.

La riunione è valida se sono presenti, di persona o per delega scritta ad altro Consigliere, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Ogni Consigliere può farsi carico di una sola delega.

L'avviso di convocazione sarà affisso in Sede almeno cinque giorni prima della data stabilita.

È possibile attuare una convocazione con procedura d'urgenza, tramite solo avviso telefonico, a patto che la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, una volta riuniti, la approvino con una votazione.

Le delibere e le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio Direttivo dovranno essere trascritte su apposito libro dei verbali, firmate dal Presidente e dal Segretario (facente funzione di Verbalizzatore) o comunemente da due Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo, siano essi Fondatori o meno, decadono qualora siano assenti senza giustificato motivo e non rappresentati per delega a 4 riunioni consecutive.

Art. 20 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e presiede sia il Consiglio Direttivo che l'Assemblea dei Soci.

Il Vice Presidente, in caso di assenza del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni.

Compito del Presidente, in particolare, è quello di coordinare le attività dell'Associazione.

Se non stabilito diversamente, e per tutti i transitori che dovessero verificarsi, il Presidente funge da Direttore dell'organo d'informazione dell'Associazione.

È potere del Presidente convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente esercita i compiti e le funzioni attribuite dal presente Statuto al Consiglio Direttivo in quei casi di urgenza e necessità in cui non possa essere validamente convocato il Consiglio Direttivo stesso.

Qualunque decisione così assunta verrà trascritta sul libro dei verbali e dovrà essere ratificata, pena la decadenza, dal Consiglio Direttivo in una riunione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della decisione.

Art. 21 - Segretario dell'Associazione

Il Segretario ha il compito della gestione organizzativa dell'Associazione e presiede al corretto ed ordinato svolgimento della vita sociale.

Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

Se non stabilito diversamente, e per tutti i transitori che dovessero verificarsi, il Segretario funge da Bibliotecario dell'Associazione.

È potere del Segretario convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Il Segretario è membro di diritto di tutte le Commissioni interne al fine di garantire il coordinamento dei loro lavori.

Questi è inoltre responsabile della puntuale e corretta tenuta del libro dei Soci e di tutti gli atti dell'Associazione (ad eccezione di quelli contabili).

Art. 22 - Tesoriere dell'Associazione

Il Tesoriere ha il compito della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Il Tesoriere è responsabile della gestione e della custodia dei valori liquidi e dei beni di proprietà dell'Associazione, nonché della tenuta di tutti i documenti e gli atti contabili.

Il Vice Tesoriere sostituisce il Tesoriere in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

Il Tesoriere ha il compito di approntare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Il Tesoriere è membro di diritto di tutte le Commissioni che hanno esigenze di natura economica.

Art. 23 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone elette dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto di voto.

Il Collegio dura in carica tre anni.

I membri del Collegio non sono consecutivamente rieleggibili.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.

In particolare è compito del Collegio, qualora il Consiglio Direttivo sospenda, espella o radii un Socio, ascoltare le ragioni del Consiglio Direttivo (rappresentato dal Segretario) e del Socio (eventualmente coadiuvato da altro Socio), potrà ratificare e quindi rendere valida la delibera, oppure non ratificare e rendere nulla la delibera stessa.

Qualora il Socio non si presenti secondo quanto stabilito dal Collegio, la delibera verrà comunque ratificata o meno.

Tutti i Soci, qualora non abbiano ricavato adeguata soddisfazione dal Consiglio Direttivo, si possono appellare al Collegio dei Probiviri per lamentare ingiustizie o torti subiti.

Il Collegio ha il compito di indagare sui medesimi e di inoltrare al Consiglio Direttivo una relazione sui fatti, con eventuali proposte di soluzioni pratiche.

Sono inoltre compiti del Collegio:

- a. l'interpretazione delle norme dello Statuto;
- b. la risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra gli organi sociali;
- c. la verifica della legittimità delle delibere e decisioni degli organi sociali (eccettuate quelle dell'Assemblea); qualora ravvisi illegittimità, informa l'Assemblea dei Soci;
- d. verificare la corretta tenuta del libro dei Soci da parte del Segretario e di determinare in caso di controversie il numero e l'identità dei Soci aventi diritto di voto;
- e. convoca i membri del Consiglio Direttivo che siano risultati assenti a 4 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo per accertare le motivazioni e qualora queste non siano ritenute soddisfacenti, ad insindacabile giudizio del Collegio, proclama decaduto il Consigliere;
- f. riferire all'Assemblea dei Soci sull'attività svolta per mezzo di una relazione annuale.

Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre persone elette dall'Assemblea tra i membri aventi diritto di voto.

Il Collegio dura in carica tre anni.

I membri del Collegio non sono consecutivamente rieleggibili.

La carica di membro del Collegio di Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.

È compito del Collegio, ogni anno, verificare il bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere e di controfirmarlo prima e dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Sono inoltre compiti del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a. accertare la regolarità delle scritture ed operazioni contabili effettuate dal Tesoriere;
- b. effettuare riscontri sulla consistenza di cassa e su valori, titoli e beni di proprietà dell'Associazione;
- c. redigere una propria relazione da allegare al bilancio consuntivo;
- d. riferire all'Assemblea sull'attività di controllo svolto per mezzo di una relazione annuale.

Art. 25 - Funzionamento dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti

Il funzionamento dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti è definito da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 26 - Commissione per l'organo d'informazione dell'Associazione

La Commissione presiede alla redazione dell'organo di informazione sociale secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.

Gli organi sociali di cui all'Art. 13 del presente Statuto hanno la facoltà di far pubblicare su detto organo quei comunicati che essi ritengano necessari per l'adempimento dei compiti ad essi attribuiti dal presente Statuto.

Art. 27 - Commissione per la Biblioteca

La Commissione presiede al funzionamento della Biblioteca sociale secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente di questa Commissione svolge le funzioni di Bibliotecario dell'Associazione.

Art. 28 - Altre Commissioni

Potranno essere costituite altre Commissioni per soddisfare esigenze specifiche.
Queste Commissioni saranno regolate da apposite norme deliberate dal Consiglio Direttivo.

PARTE QUARTA PATRIMONIO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29 - Patrimonio dell'Associazione

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- a. quote sociali il cui ammontare è stabilito ogni anno dal C.D.;
- b. contributi e donazioni da parte di Enti Pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune, Circonscrizione, etc.), Enti Privati, Società, Istituti e Persone;
- c. altre eventuali entrate.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai mezzi finanziari, dalla Biblioteca e da ogni altro oggetto acquistato dall'Associazione o ad essa donato.

Art. 30 - Esercizio finanziario

L'esercizio dell'Associazione inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, conferendo loro i necessari poteri, e delibererà sulla destinazione del patrimonio.

Lo Statuto
Società Sportiva dilettantistica
GENOVA SCACCHI

codice affiliazione FSI – CONI n° 8011

TITOLO I: LA SOCIETÀ

Art. 1: denominazione e scopi

1. È costituita la Società Sportiva dilettantistica “GENOVA SCACCHI” che si prefigge di:
- a. offrire ai Soci sede e mezzi adeguati per praticare il gioco degli scacchi nel modo più comodo e soddisfacente possibile, sia a scopo ricreativo sia sotto il profilo sportivo ed agonistico;
 - b. contribuire a diffondere tale disciplina, intesa come mezzo di formazione culturale, intellettuale e morale.
2. La società “Genova Scacchi” non ha fini di lucro.
3. L’attività della società “Genova Scacchi” è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza, in conformità con quanto disposto in materia dalla Costituzione italiana, dal C.O.N.I., dalla F.S.I. e dalle norme della F.I.D.E.

Art. 2: precedenti storici

La società è stata fondata nel novembre 1989 col nome di Centro Divulgazione Scacchi “River Boys Nervi”. Nell’Assemblea Ordinaria del 28 novembre 1992 è stato votato il cambio di denominazione in Circolo Divulgazione Scacchi “Nervi”.

Nell’Assemblea Straordinaria del 24 novembre 1995 è stato approvato il nome di Circolo Divulgazione Scacchi “Genova Scacchi”.

Nell’Assemblea Straordinaria del 28 novembre 2003 è stato approvato il nome di Circolo Scacchistico “Genova Scacchi”.

Nell’Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2004 è stato approvato il nome di Società Sportiva dilettantistica “Genova Scacchi”.

Art. 3: affiliazione

La società è affiliata alla F.S.I.

Con la presentazione della domanda di rinnovo di affiliazione, la società “Genova Scacchi” accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri associati tesserati F.S.I., lo Statuto, il Regolamento Organico, i Regolamenti Federali e tutte le delibere e disposizioni dei competenti Organi Federali e si impegna ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

Agli stessi doveri sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati.

Art. 4: organi sociali

Sono organi della società, con tutti gli oneri previsti dal Codice Civile:

- a. l’Assemblea dei Soci;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo.

Art. 5: sede

La società elegge la sede sociale ove esistano le più favorevoli condizioni logistiche, ambientali ed economiche, e può eleggere sedi distaccate per qualunque attività ricreativa, didattica, agonistico-sportiva o altro che il Consiglio Direttivo decida.

TITOLO II: I SOCI

Art. 6: modalità di iscrizione

Possono iscriversi alla società come Soci Ordinari solo le persone fisiche; la domanda di iscrizione, preferibilmente appoggiata da un Socio presentatore, va rivolta al Consiglio Direttivo.

È facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere la domanda, senza obbligo di rendere nota la motivazione.

L'iscrizione alla società comporta il versamento della quota sociale per l'anno in corso, il tesseramento alla F.S.I. e l'approvazione del presente Statuto.

Art. 7: diritti e doveri dei Soci

1. La società si impegna a porre i Soci nelle condizioni ottimali per praticare il gioco degli scacchi e a tal fine:

- a. fornisce il materiale necessario allo scopo;
- b. tiene informati i Soci sul calendario dei principali tornei;
- c. si fa carico di regolarizzare la posizione dei Soci nei confronti della F.S.I.

2. I Soci hanno il diritto di:

- a. frequentare la sede negli orari stabiliti per giocare a scacchi sia a fine ricreativo sia agonistico-sportivo;
- b. fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla società;
- c. partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- d. accedere a pieno titolo alle cariche sociali in rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

3. I doveri dei Soci si limitano a:

- a. giocare a scacchi senza limitare l'altrui libertà di fare altrettanto, cioè evitando comportamenti che rechino disturbo ai colleghi;
- b. collaborare al meglio con le disposizioni del Consiglio Direttivo per la gestione dell'attività sociale e la divulgazione degli scacchi in senso lato.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Art. 8: Assemblea Ordinaria e Straordinaria

1. L'Assemblea dei Soci è il supremo organo della società "Genova Scacchi" e ad essa spettano poteri deliberativi.

Essa si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria.

2. L'Assemblea Ordinaria:

- a. vota la relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione della società predisposta dal Consiglio Direttivo unitamente al Presidente;
- b. elegge, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente la celebrazione dei Giochi Olimpici, a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive, il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- c. approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

- d. delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea Straordinaria:
- a. elegge con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste dal presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente, l'intero Consiglio Direttivo decaduto o singoli membri dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - b. delibera sulle proposte di modifica allo Statuto;
 - c. delibera sulla proposta di scioglimento della società;
 - d. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9: convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci per il rinnovo delle cariche entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente la celebrazione dei Giochi Olimpici, nonché entro il 30 novembre di ogni anno.

2. L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- a. su richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo;
- b. a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
- c. nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;
- d. per deliberare sulla proposta di scioglimento della società.

3. L'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Ordinaria.

Art. 10: avviso di convocazione d'Assemblea

L'avviso di convocazione deve riportare il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Tale avviso deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data prevista per la prima convocazione e deve essere affisso all'interno della società.

Art. 11: composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con l'iscrizione per l'anno in corso o dai loro delegati, purché anch'essi Soci della società e muniti di procura scritta.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

La morosità derivante dal mancato pagamento della quota d'iscrizione per l'anno in corso preclude il diritto di partecipare alle Assemblee.

Art. 12: validità dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della società, funge da segretario il Segretario della società.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci, salvo quanto previsto dall'articolo 26 del presente Statuto.

Se elettiva, l'Assemblea deve avere il quorum, anche in seconda convocazione, del 20% dei Soci in regola con l'iscrizione per l'anno in corso.

Art. 13: modalità di votazione nelle Assemblee

L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria sia Straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti espressi, salvo quanto previsto dall'articolo 26 del presente Statuto.

Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova per appello nominale o a scheda segreta se richiesto dalla maggioranza.

Art. 14: il Presidente

1. Il Presidente:

- a. è il legale rappresentante della società;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;
 - c. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto;
 - d. stabilisce la strategia di sviluppo della società, sovrintende e coordina l'attività ricreativa, agonistico-sportiva e promozionale;
 - e. ha diritto di veto sulle spese ritenute non necessarie;
 - f. in caso di estrema urgenza può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio alla società, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.
2. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vicepresidente.
3. Qualora l'assenza o l'impedimento dovessero risultare definitivi, il medesimo Vicepresidente, che abbia assunto la reggenza provvisoria della società, dovrà provvedere alla convocazione, secondo le procedure previste dallo Statuto, dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche sociali da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni.
4. Il Presidente dura in carica 4 anni in coincidenza con il ciclo olimpico.

Art. 15: il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della società "Genova Scacchi" e dura in carica 4 anni in coincidenza con il ciclo olimpico.
È composto da 6 membri:
- a. il Presidente, che lo presiede,
 - b. 5 Consiglieri.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dalla Assemblea elettiva e sono rieleggibili.

Art. 16: funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a. realizza i fini statutari;
- b. elegge nella sua prima riunione, subito dopo l'Assemblea elettiva, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- c. stabilisce le fasi operative dello sviluppo della società, decide il programma delle attività sociali e ne cura le eventuali modifiche;
- d. ratifica i provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente;
- e. stabilisce l'ammontare annuale della quota di iscrizione;
- f. predispose la relazione tecnico-morale-finanziaria della società e la presenta all'Assemblea Ordinaria per la discussione e l'approvazione;
- g. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- h. designa eventuali collaboratori tecnici per le attività sociali;
- i. decide ed attua le sanzioni disciplinari (richiamo verbale, diffida scritta, espulsione dalla società) che si rendessero necessarie qualora un Socio rechi disturbo o danno agli altri, o leda l'immagine o gli interessi della società.

Art. 17: candidature al Consiglio Direttivo

Gli aspiranti alle cariche sociali devono avere compiuto il 18° anno di età, essere Soci Ordinari della società da almeno un anno e devono presentare la loro candidatura all'inizio dell'Assemblea Elettiva.

Art. 18: decadenza del Consiglio Direttivo

L'intero Consiglio Direttivo decade nell'anno che precede la celebrazione dei Giochi Olimpici e deve essere rinnovato nel corso dell'Assemblea Ordinaria Elettiva.

Inoltre, ogni qualvolta si verifichi uno dei seguenti casi:

- a. dimissioni del Presidente,

- b. impedimento definitivo del Presidente,
- c. mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea,
- d. dimissioni, anche se non contemporanee, di tre Consiglieri

si avrà la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, a cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi entro i successivi 30 giorni per il rinnovo delle cariche.

Art. 19: riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all'anno e inoltre quando il Presidente lo ritiene utile.
2. La seduta è valida qualora sia presente il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno tre Consiglieri.
3. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione; hanno tutti voto uguale e deliberativo.
4. Il voto non è delegabile.
5. Una sola persona può ricoprire al massimo due cariche; il Presidente non può ricoprire anche la carica di Vicepresidente.
6. Tutte le cariche sociali sono onorifiche: i componenti del Consiglio Direttivo non godono di alcun privilegio rispetto agli altri Soci, devono essere animati da uno spiccato senso del dovere nei confronti della società, saper anteporre gli interessi di questo ai propri ed avere le capacità di operare affinché esso funzioni e si sviluppi con i risultati migliori per i Soci e la collettività.

Art. 20: i Consiglieri

I Consiglieri devono essere Soci Ordinari di spiccata dedizione capaci di:

- a. svolgere un ruolo attivo e dinamico nella vita sociale;
- b. avere un comportamento responsabile ed esemplare in ogni circostanza;
- c. farsi interpreti e latori delle esigenze dei Soci;
- d. assolvere in ogni momento incarichi di fiducia su richiesta del Presidente.

Art. 21: il Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione:

- a. mantiene la regolare tenuta della contabilità della società;
- b. verifica l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e l'esistenza di cassa;
- c. tiene aggiornato il libro inventario della società;
- d. effettua il pagamento delle spese su mandato congiunto del Presidente e del Segretario;
- e. redige una relazione al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 22: il Segretario

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, è investito di molteplici funzioni organizzative, di gestione e di controllo; in particolare:

- a. tiene aggiornato il libro dei Soci;
- b. esercita il controllo amministrativo sulla gestione della società;
- c. collabora col Tesoriere alla stesura del bilancio;
- d. vigila sull'osservanza delle norme statutarie;
- e. ha diritto di veto sulle spese ritenute non necessarie;
- f. affianca il Presidente nella progettazione e nella organizzazione delle varie attività.

Art. 23: il Vicepresidente

Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, può sostituire il Presidente su suo mandato nell'esercizio delle sue funzioni: ad esso possono essere affidati speciali incarichi.

TITOLO IV: GESTIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 24: patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della società può essere costituito da:

- a. fondi di riserva;
- b. beni d'uso ed attrezzature necessari a svolgere la propria attività;
- c. beni immobili purché utilizzati esclusivamente come sede delle attività sociali della società.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dal Tesoriere e vistato dal Consiglio Direttivo.

2. Alle spese occorrenti per la gestione della società si provvede con le entrate derivanti da:

- a. quote annuali di iscrizione dei Soci;
- b. utili derivanti da manifestazioni sportive o ad esse connesse;
- c. contributi di terzi;
- d. qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 25: gestione finanziaria

La gestione finanziaria della società "Genova Scacchi" avviene secondo le vigenti disposizioni in materia, entro i limiti del bilancio preventivo.

Art. 26: scioglimento della società

1. La proposta di scioglimento della società può essere presentata in Assemblea Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 dei Soci aventi diritto al voto.

2. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo.

3. Tale Assemblea è valida con la presenza di 4/5 dei Soci sia in prima sia in seconda convocazione.

4. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della società sono necessari almeno 4/5 dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

5. In caso di scioglimento della società decadono tutte le cariche sociali e verrà redatto il bilancio finale: l'eventuale rimanenza verrà devoluta alla Federazione Scacchistica Italiana.

TITOLO V: ATTIVITÀ AGONISTICA, DIDATTICA E PROMOZIONALE

Art. 27: organizzazione tornei

La società "Genova Scacchi", per la realizzazione dei fini statutari, assegna ai tornei un ruolo primario, pertanto annualmente cercherà di organizzare almeno un torneo nazionale o internazionale e tornei di altro tipo (sociali, tematici, semilampo, etc.).

Art. 28: attività didattica interna

Al fine di elevare il livello tecnico dei Soci, la società si adopererà per organizzare corsi di vario argomento e livello, tenuti da Soci o scacchisti esterni disponibili. In ogni caso la partecipazione sarà libera, lo svolgimento dovrà avvenire senza disturbare l'attività ricreativa dei Soci non interessati al corso e la società si farà carico, per quanto possibile, di eventuali spese.

Art. 29: promozione degli scacchi

Premesso che i visitatori che si avvicinano agli scacchi per la prima volta sono accolti con la massima disponibilità e che tutti i Soci si devono impegnare per avviarli nel modo migliore a tale disciplina, la società ritiene prioritarie le seguenti finalità in ordine di importanza:

- a. crescita qualitativa e numerica;
- b. pubblicità tramite volantini, manifesti, etc.;
- c. collaborazione con gli altri circoli scacchistici cittadini.

Il presente Statuto è stato letto, discusso ed approvato
nell'Assemblea Straordinaria dei Soci
in data 30 novembre 2004
ed entra in vigore il 1° dicembre 2004

Lo Statuto

CIRCOLO DAMISTICO GENOVESE A. BATTAGLIA

codice affiliazione FID – CONI n° 39

TITOLO I: LA SOCIETÀ

Art. 1: denominazione e scopi

1. Il Circolo Damistico (C.D.) Genovese “Adolfo Battaglia” è una società sportiva dilettantistica che si prefigge di:

- a. offrire ai Soci sede e mezzi adeguati per praticare il gioco della dama nel modo più comodo e soddisfacente possibile, sia a scopo ricreativo sia sotto il profilo sportivo ed agonistico;
- b. contribuire a diffondere tale disciplina, intesa come mezzo di formazione culturale, intellettuale e morale.

2. Il C.D. Genovese “Adolfo Battaglia” non ha fini di lucro.

3. L’attività del C.D. Genovese “Adolfo Battaglia” è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza, in conformità con quanto disposto in materia dalla Costituzione italiana, dal C.O.N.I., dalla F.I.D. e dalle norme della F.M.J.D.

Art. 2: affiliazione

Il Circolo è affiliato alla Federazione Italiana Dama (F.I.D.).

Con la presentazione della domanda di rinnovo di affiliazione, il C.D. Genovese “Adolfo Battaglia” accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri associati tesserati F.I.D., lo Statuto, il Regolamento Organico, i Regolamenti Federali e tutte le delibere e disposizioni dei competenti Organi Federali e si impegna ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali. Agli stessi doveri sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati.

Art. 3: organi sociali

Sono organi del Circolo, con tutti gli oneri previsti dal Codice Civile:

- a. l’Assemblea dei Soci;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo.

Art. 4: sede

Il Circolo elegge la sede sociale ove esistano le più favorevoli condizioni logistiche, ambientali ed economiche, e può eleggere sedi distaccate per qualunque attività ricreativa, didattica, agonistico-sportiva o altro che il Consiglio Direttivo decida.

TITOLO II: I SOCI

Art. 5: modalità di iscrizione

Possono iscriversi al Circolo come Soci Ordinari solo le persone fisiche; la domanda di iscrizione, preferibilmente appoggiata da un Socio presentatore, va rivolta al Presidente.

È facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere la domanda, senza obbligo di rendere nota la motivazione.

L'iscrizione al Circolo comporta il versamento della quota sociale per l'anno in corso, il tesseramento alla F.I.D. e l'approvazione del presente Statuto.

Art. 6: diritti e doveri dei Soci

1. Il Circolo si impegna a porre i Soci nelle condizioni ottimali per praticare il gioco della dama e a tal fine:

- a. fornisce il materiale necessario allo scopo;
- b. tiene informati i Soci sul calendario dei principali tornei;
- c. si fa carico di regolarizzare la posizione dei Soci nei confronti della F.I.D.

2. I Soci hanno il diritto di:

- a. frequentare la sede negli orari stabiliti per giocare a dama sia a fine ricreativo sia agonistico-sportivo;
- b. fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dal Circolo;
- c. partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- d. accedere a pieno titolo alle cariche sociali in rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

3. I doveri dei Soci si limitano a:

- a. giocare a dama senza limitare l'altrui libertà di fare altrettanto, cioè evitando comportamenti che rechino disturbo ai colleghi;
- b. collaborare al meglio con le disposizioni del Consiglio Direttivo per la gestione dell'attività sociale e la divulgazione della dama in senso lato.

Art. 7: Soci Onorari

Il Consiglio Direttivo, ogni anno, può decidere l'iscrizione al Circolo come Socio Onorario di una persona che, per la sua posizione o per il suo operato, abbia acquisito speciali benemeritenze nel campo del damismo o a vantaggio del Circolo.

Il Socio Onorario è tenuto al tesseramento F.I.D., ha diritto di voto in Assemblea ma non può essere eletto nel Consiglio Direttivo.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Art. 8: Assemblea Ordinaria e Straordinaria

1. L'Assemblea dei Soci è il supremo organo del C.D. Genovese "Adolfo Battaglia" e ad essa spettano poteri deliberativi.

Essa si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria.

2. L'Assemblea Ordinaria:

- a. vota la relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione del Circolo predisposta dal Consiglio Direttivo unitamente al Presidente;
- b. elegge, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente la celebrazione dei Giochi Olimpici, a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive, il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;

- c. approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
 - d. delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea Straordinaria:
- a. elegge con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste dal presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente, l'intero Consiglio Direttivo decaduto o singoli membri dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - b. delibera sulle proposte di modifica allo Statuto;
 - c. delibera sulla proposta di scioglimento del Circolo;
 - d. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9: convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci per il rinnovo delle cariche entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente la celebrazione dei Giochi Olimpici, nonché entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- a. su richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo;
- b. a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
- c. nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;
- d. per deliberare sulla proposta di scioglimento del Circolo.

3. L'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Ordinaria.

Art. 10: avviso di convocazione d'Assemblea

L'avviso di convocazione di Assemblea deve essere affisso all'interno del Circolo e può essere notificato ai Soci a mezzo di uno dei seguenti due sistemi:

- a. lettera a domicilio per via postale ordinaria o raccomandata;
- b. chiamata telefonica diretta.

L'avviso di convocazione deve riportare il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Tale avviso deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data prevista per la prima convocazione.

Art. 11: composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con l'iscrizione per l'anno in corso o dai loro delegati, purché anch'essi Soci del Circolo e muniti di procura scritta.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

La morosità derivante dal mancato pagamento della quota d'iscrizione per l'anno in corso preclude il diritto di partecipare alle Assemblee.

Art. 12: validità dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo, funge da segretario il Segretario del Circolo.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci, salvo quanto previsto dall'articolo 26 del presente Statuto.

Se elettiva, l'Assemblea deve avere il quorum, anche in seconda convocazione, del 20% dei Soci in regola con l'iscrizione per l'anno in corso.

Art. 13: modalità di votazione nelle Assemblee

L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria sia Straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti espressi, salvo quanto previsto dall'articolo 26 del presente Statuto.

Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova per appello nominale o a scheda segreta se richiesto dalla maggioranza.

Art. 14: il Presidente

1. Il Presidente:

- a. è il legale rappresentante del Circolo;
- b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;
- c. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto;
- d. stabilisce la strategia di sviluppo del Circolo, sovrintende e coordina l'attività ricreativa, agonistico-sportiva e promozionale;
- e. in caso di estrema urgenza può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio al Circolo, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

2. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vicepresidente.

3. Qualora l'assenza o l'impedimento dovessero risultare definitivi, il medesimo Vicepresidente, che abbia assunto la reggenza provvisoria del Circolo, dovrà provvedere alla convocazione, secondo le procedure previste dallo Statuto, dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche sociali da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni.

4. Il Presidente dura in carica 4 anni in coincidenza con il ciclo olimpico.

Art. 15: il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione del C.D. Genovese "Adolfo Battaglia" e dura in carica 4 anni in coincidenza con il ciclo olimpico. È composto da 6 membri:

- a. il Presidente, che lo presiede,
- b. 5 Consiglieri.

2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dalla Assemblea elettiva e sono rieleggibili.

Art. 16: funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a. realizza i fini statutari;
- b. elegge nella sua prima riunione, subito dopo l'Assemblea elettiva, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- c. stabilisce le fasi operative dello sviluppo del Circolo, decide il programma delle attività sociali e ne cura le eventuali modifiche;
- d. ratifica i provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente;
- e. stabilisce l'ammontare annuale della quota di iscrizione;
- f. predispose la relazione tecnico-morale-finanziaria del Circolo e la presenta all'Assemblea Ordinaria per la discussione e l'approvazione;
- g. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- h. designa eventuali collaboratori tecnici per le attività sociali;
- i. decide ed attua le sanzioni disciplinari (richiamo verbale, diffida scritta, espulsione dal Circolo) che si rendessero necessarie qualora un Socio rechi disturbo o danno agli altri, o leda l'immagine o gli interessi del Circolo.

Art. 17: candidature al Consiglio Direttivo

Gli aspiranti alle cariche sociali devono avere compiuto il 18° anno di età, essere Soci Ordinari del Circolo da almeno un anno e devono presentare la loro candidatura all'inizio dell'Assemblea Elettiva.

Art. 18: decadenza del Consiglio Direttivo

L'intero Consiglio Direttivo decade nell'anno che precede la celebrazione dei Giochi Olimpici e deve essere rinnovato nel corso dell'Assemblea Ordinaria Elettiva.

Inoltre, ogni qualvolta si verifichi uno dei seguenti casi:

- a. dimissioni del Presidente;
- b. impedimento definitivo del Presidente;
- c. mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea;
- d. dimissioni, anche se non contemporanee, di tre Consiglieri;

si avrà la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, a cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi entro i successivi 30 giorni per il rinnovo delle cariche.

Art. 19: riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all'anno e inoltre quando il Presidente lo ritiene utile.
2. La seduta è valida qualora sia presente il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno tre Consiglieri.
3. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione; hanno tutti voto uguale e deliberativo.
4. Il voto non è delegabile.
5. Un'unica persona può ricoprire al massimo due cariche; il Presidente non può ricoprire anche la carica di Vicepresidente.
6. Tutte le cariche sociali sono onorifiche: i componenti del Consiglio Direttivo non godono di alcun privilegio rispetto agli altri Soci, devono essere animati da uno spiccato senso del dovere nei confronti del Circolo, saper anteporre gli interessi di questo ai propri ed avere le capacità di operare affinché esso funzioni e si sviluppi con i risultati migliori per i Soci e la collettività.

Art. 20: i Consiglieri

I Consiglieri devono essere Soci Ordinari di spiccata dedizione al Circolo capaci di:

- a. svolgere un ruolo attivo e dinamico nella vita sociale;
- b. avere un comportamento responsabile ed esemplare in ogni circostanza;
- c. farsi interpreti e latori delle esigenze dei Soci;
- d. assolvere in ogni momento incarichi di fiducia su richiesta del Presidente.

Art. 21: il Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione:

- a. mantiene la regolare tenuta della contabilità del Circolo;
- b. verifica l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e l'esistenza di cassa;
- c. tiene aggiornato il libro inventario del Circolo;
- d. effettua il pagamento delle spese su mandato congiunto del Presidente e del Segretario;
- e. redige una relazione al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 22: il Segretario

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, è investito di molteplici funzioni organizzative, di gestione e di controllo; in particolare:

- a. tiene aggiornato il libro dei Soci;
- b. esercita il controllo amministrativo sulla gestione del Circolo;
- c. collabora col Tesoriere alla stesura del bilancio;
- d. vigila sull'osservanza delle norme statutarie;
- e. affianca il Presidente nella progettazione e nella organizzazione delle varie attività.

Art. 23: il Vicepresidente

Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, può sostituire il Presidente su suo mandato nell'esercizio delle sue funzioni: ad esso possono essere affidati speciali incarichi.

TITOLO IV: GESTIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 24: patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio del Circolo può essere costituito da:

- a. fondi di riserva;
- b. beni d'uso ed attrezzature necessari a svolgere la propria attività;
- c. beni immobili purché utilizzati esclusivamente come sede delle attività sociali del Circolo.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dal Tesoriere e vistato dal Consiglio Direttivo.

2. Alle spese occorrenti per la gestione del Circolo si provvede con le entrate derivanti da:

- a. quote annuali di iscrizione dei Soci;
- b. utili derivanti da manifestazioni sportive o ad esse connesse;
- c. contributi di terzi;
- d. qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 25: gestione finanziaria

La gestione finanziaria del C.D. Genovese "Adolfo Battaglia" avviene secondo le vigenti disposizioni in materia, entro i limiti del bilancio preventivo.

Art. 26: scioglimento del Circolo

1. La proposta di scioglimento del Circolo può essere presentata in Assemblea Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 dei Soci aventi diritto al voto.

2. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo.

3. Tale Assemblea è valida con la presenza di 4/5 dei Soci sia in prima sia in seconda convocazione.

4. Per l'approvazione della proposta di scioglimento del Circolo sono necessari almeno 4/5 dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

5. In caso di scioglimento del Circolo decadono tutte le cariche sociali e verrà redatto il bilancio finale: l'eventuale rimanenza verrà devoluta alla Federazione Italiana Dama.

<p>Il presente Statuto è stato letto, discusso ed approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 3 dicembre 2005 ed entra in vigore il 4 dicembre 2005</p>



SCUOLA DI SCACCHI GENOVESE
ufficialmente riconosciuta dalla FSI –CONI
- reg. RIS delibera Consiglio Federale 56 / 2004 -

La Scuola di Scacchi Genovese è una struttura ufficialmente riconosciuta dalla Federazione Scacchistica Italiana - CONI, l'unica in Liguria, dal 2004 ed opera sulla base del Regolamento Istruttori, Insegnamento e Scuola (RIS) della FSI e quanto disposto dalle Commissioni federali preposte.

E' collegata al Circolo Scacchistico "Genova Scacchi".

La struttura svolge attività presso la propria sede, via Sergio Piombelli 15, presso la sede del C.S. Genova Scacchi, presso Scuole e Centri Civici ed ogni altro luogo ove vi sia la necessità di promuovere la disciplina degli scacchi.

Ha in dotazione materiale proprio (set di gioco completi, scacchiera murale, unità didattiche, formulari, scacchiera murale, computer per database e programmi di gestione tornei federali).

Responsabile della Scuola di Scacchi Genovese:
I.E. Christian Abbondanza (id 109614 FSI-CONI)

Altri istruttori qualificati e iscritti all'Albo:

- Bario Emilio – IE
- Ferraro Luciano – IE
- Sordini Giuseppe - Ins.

il Responsabile
Christian Abbondanza